

Emily Jones, *Feminist Theory and International Law: Posthuman Perspectives*, Routledge, Oxon e New York 2023, pp. 204.

Sebbene già nel 1991 Christine Chinkin, Hilary Charlesworth (ora giudice presso la Corte Internazionale di Giustizia) e Shelley Wright proponevano un nuovo approccio allo studio e all'analisi del diritto, scrivendo di approcci femministi al diritto internazionale, è solo recentemente che il dibattito relativo a metodi di indagine giuridica ha cominciato ad ampliarsi e ad includere nuove riflessioni postcoloniali, ecofemministe e postumane. Il volume *Feminist Theory and International Law: Posthuman Perspectives* della giurista Emily Jones, pubblicato nel 2023 da Routledge, si inserisce nel solco di questo dibattito, proponendo il femminismo postumano quale strumento di indagine capace di apprezzare e cogliere le sfide contemporanee più concretamente rispetto ad altri metodi di ricerca giuridica.

Il volume si presenta suddiviso in sei capitoli, preceduti da un'introduzione dedicata a femminismo postumano e diritto internazionale. Scopo dell'opera è quello di analizzare il femminismo postumano come metodo di indagine giuridica e di proporre delle applicazioni pratiche. Per Jones, gli approcci femministi non concernono solamente questioni prettamente legate alle donne, bensì essi si dimostrano estremamente validi anche se estesi ed applicati a *tutti* gli ambiti del diritto internazionale. Seguendo questo *file rouge*, nel primo capitolo l'autrice illustra la relazione tra "non-umano" e diritto internazionale, soffermandosi sul carattere che definisce *umanismo esclusorio*, che permea questa branca del diritto, per articolarsi nei capitoli successivi in diversi volti del "non-umano". In tal senso, nel secondo capitolo affronta il tema del rapporto individuo-macchina, andando a focalizzarsi nello specifico sui LAWS – *Lethal Autonomous Weapons Systems*, ovvero sistemi di armamenti letali automatizzati, la nuova frontiera nei conflitti armati che caratterizzano il nostro secolo. Tali sistemi autonomi, capaci di decidere su questioni di vita o morte vengono concettualmente catalogati come "altro", separando nettamente l'azione della macchina da quello che è il controllo umano. Per Jones, uno dei meriti del femminismo postumano è di riuscire a ricostruire la connessione tra individuo e macchina, al fine di garantire una più adeguata regolamentazione di questi sistemi, capaci non solo di decidere, ma di incidere sulla vita di altri esseri viventi.

Nel terzo capitolo, proseguendo il ragionamento legato alla dimensione umano-macchina, l'autrice entra nel merito della regolamentazione dei LAWS e propone una riflessione a partire dal femminismo postumano. Una delle riflessioni chiave di questo lavoro riguarda il ruolo del femminismo quale metodo giuridico, che secondo l'autrice nel corso degli anni si è polarizzato su determinate tematiche, abbandonando in parte la propria potenzialità quale metodo di indagine giuridica che si può estendere, come si è anticipato, a tutti gli ambiti del diritto, e non solamente a tematiche più "vicine" alle istanze delle donne. Per Jones, le potenzialità del femminismo si dovrebbero estendere necessariamente alla regolamentazione dei sistemi di armamenti automatici, che sono stati per lungo tempo dissociati o marginalizzati nel contesto del dibattito femminista. In particolare, si pone

l'interrogativo se il femminismo postumano possa offrire utili spunti per ripensare alla regolamentazione di queste aree tradizionalmente permeate dall'*umanismo esclusorio*, come appunto le tecnologie militari. L'autrice riporta uno dei dibattiti centrali legati a femminismo e tecnologia militare, ovvero la tensione tra "resistenza" e "conformità". Da un lato, viene proposta una riflessione sulla necessità di generare un cambiamento nell'ambito delle tecnologie militari "resistendole", ovvero evitando di produrre del tutto questo tipo di tecnologie, come fecero nel 2018 i dipendenti di Google, ad esempio, rifiutandosi di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale per l'esercito americano. Tuttavia, secondo Jones, questo metodo si è rivelato il meno efficace, poiché seppur non senza conseguenze, il rifiuto dello staff di Google non fece cessare nel loro complesso le attività che l'azienda svolgeva (e svolge) per l'esercito americano.

Sembrerebbe quindi che la soluzione possa più facilmente conciliarsi con la prospettiva della "conformità". Tuttavia, l'autrice lancia un avvertimento (un secondo *file rouge* che attraversa tutto il volume) relativamente al ragionare in termini binari. La soluzione non dev'essere per forza un "out-out", vedendo quindi resistenza e conformità quali opzioni binarie, contrapposte, ma piuttosto come uno spettro di scelte. A partire dal femminismo postumano si rende necessario ripensare innanzitutto la relazione tecnologia-individuo, finora caratterizzata da un umanismo di forte matrice antropocentrica. Ciò dev'essere fatto partendo dalla progettazione stessa della tecnologia, specialmente in un'ottica che guarda al futuro sempre più segnato dallo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. La prospettiva intersezionale e femminista dovrebbe essere inclusa fino dalla progettazione dell'algoritmo stesso nel caso di sistemi di intelligenza artificiale più avanzati, ad esempio.

Il quarto capitolo sposta l'attenzione e le possibili applicazioni del femminismo *queer* postumano dall'ambito delle tecnologie militari a quello della crisi climatica. L'aggiunta dell'elemento *queer* nell'ambito del diritto internazionale dell'ambiente è particolarmente calzante al fine di espandere la riflessione anche al *non-umano*. Le tecnologie militari, infatti, sono comunque caratterizzate da un'impronta antropica, per quanto automatizzate, o nella progettazione o nell'utilizzo. Estendere la riflessione al diritto internazionale dell'ambiente il cui oggetto è la natura, porta necessariamente ad ampliare anche le maglie dell'approccio stesso. Per Jones, anche il diritto internazionale dell'ambiente si è sviluppato permeato da una matrice fortemente antropocentrica, colonialista ed estrattiva, operando secondo l'assunto che la natura sia (solamente) una risorsa e in quanto tale un oggetto che dev'essere sfruttato per fini economici. Il femminismo *queer* postumano, se posto al centro delle riflessioni alla base del diritto internazionale dell'ambiente, porterebbe a mettere in discussione (e, si spera, a scardinare) la prevaricazione dell'essere umano sulla natura, la mentalità estrattiva e sfruttatrice con la quale ci si è fino ad ora approcciati alla regolamentazione della natura in ambito internazionale.

In questa ottica di ripensamento del diritto, per Jones è necessario astenersi o evitare determinate tendenze, nate in seno ai movimenti femministi stessi e che potrebbero dunque scaturire dall'applicazione del metodo femminista. Ad esempio, aderire al nuovo materialismo femminista, che promuove una riconfigurazione del binarismo natura/cultura, potrebbe tradursi in un eccessivo materialismo, al fine di

evitare la *reificazione*¹ della materia, ovvero il risultato di un processo di ripensamento troppo legato – per il materialismo femminista – solamente al linguaggio e alla decostruzione dei ruoli sociali tramite la parola, perdendo di vista la realtà fattuale e materiale.

Allo stesso tempo, si rende necessario allontanare l'idea che il femminismo sia lo strumento più adeguato a cogliere le complessità del mondo naturale poiché le donne, in quanto tali, sono “più connesse” alla natura, e quindi in una posizione privilegiata per poterla difendere. Le ragioni per le quali il femminismo *queer* postumano è uno strumento d'indagine valido e utile per riscrivere e ripensare al diritto internazionale dell'ambiente non sono da ricercarsi nell'elemento femminile, ma nel fatto che esso si presenta come un articolato e solido *corpus* di teorie complesse, capaci di apprezzare diverse sfumature, in grado di proporre nuovi modi di pensare il *e* al diritto internazionale in modo ampio, non solamente relegato alle istanze delle donne. Jones riafferma quindi la legittimità di un metodo scientifico che a lungo è stato (erroneamente) tacciato di parzialità poiché “delle donne”, dimostrandone invece le potenzialità rigenerative in ambiti caratterizzati da un forte antropocentrismo, che trascendono, pur incorporando, la dimensione delle istanze delle donne.

Il quinto capitolo tenta di dare concreta attuazione alle riflessioni sviluppate in quello precedente, e Jones si domanda se le teorie legate al movimento dei diritti della natura² siano in grado di cogliere le sfide dell'approccio femminista *queer* e post-umano. Al fine di rispondere a questo interrogativo, vengono forniti degli esempi di applicazioni pratiche dei diritti della natura, nati nel 2017 dalle riflessioni di David Boyd, il Relatore Speciale ONU per i Diritti Umani e l'Ambiente, il quale li presentava come una “*legal revolution that could save the world*”³. I diritti della natura, nelle loro applicazioni negli ordinamenti giuridici interni, devono molto anche alle popolazioni indigene che si sono fatte portavoce di questo movimento. In particolare, il loro contributo è stato fondamentale nell'affermare la soggettività giuridica della natura e degli elementi naturali, sebbene la legittimità dei diritti della natura nel diritto internazionale sia ancora oggetto di dibattito, ed anzi è talvolta guardata con sospetto, se non addirittura scarsamente considerata – salvo qualche eccezione.

I paesi dell'America del Sud si sono distinti particolarmente per l'inclusione dei diritti della natura nelle proprie costituzioni, ad esempio in Ecuador, o se non esplicitamente dei diritti *della natura*, di un “diritto all'ambiente” che deve essere garantito ad individui e “collettivi” presenti e futuri, come esemplificato dal caso della Bolivia. Interessante e nota alla dottrina gius-internazionalista è l'esperienza neozelandese, o più precisamente di Aotearoa, relativa al fiume Whanganui *Iwi* e più precisamente all'accordo Te Awa Tupua. Tale accordo riconosce personalità giuridica ad un elemento naturale con i diritti, responsabilità, doveri e poteri

¹ “*thingification*” è il termine che Jones prende in prestito da Karen Barad, autrice di un saggio sulla performatività del post-umanesimo in un'opera collettanea dedicata al femminismo materiale.

² Rights of Nature (RoN).

³ Emily Jones, *Feminist Theory and International Law: Posthuman Perspectives*, Oxon e New York, Routledge 2023, p. 129.

tradizionalmente in capo ad una persona fisica. Al fine di salvaguardare gli interessi del fiume Whanganui *Iwi*, viene nominato un comitato di custodia, composto da un rappresentante della popolazione *Iwi* e da un rappresentante della corona, che hanno il compito e l'onere di parlare *per* il fiume. Similmente l'accordo Te Urewera riconosce e sancisce il legame tra la popolazione Māori e la foresta Te Urewera, riconoscendone la personalità giuridica e istituendo un comitato di custodia che ne protegga e salvaguardi gli interessi. Tali esemplificazioni pratiche dei diritti della natura in atto dimostrano che un'applicazione concreta è effettivamente possibile, se si mantiene (come suggerirà poi l'autrice stessa alla fine del volume) una prospettiva più ampia ed "aperta" alle contaminazioni anche dalle esperienze delle popolazioni indigene, la cui relazione con l'elemento naturale trascende il binarismo più tipico della tradizione occidentale, ed anzi più in grado di apprezzare la complessità della relazione con il mondo naturale.

Tuttavia, seppur di estremo interesse e stimolante praticità, affrontando la tematica dell'universalismo l'autrice lancia un monito relativamente a queste esperienze: esse non possono e non devono rimanere confinate all'interno delle esperienze nazionali. Per avere un impatto su larga scala, i diritti della natura devono essere applicati a livello globale e non limitatamente ad alcune specifiche aree. Allo stesso tempo, nella trasposizione verso una prospettiva più di ampio respiro, non si deve perdere la connessione tra luogo ed individui. Il potere trasformativo dei diritti della natura giace in questi aspetti e permetterebbe, se trasposto nell'ambito internazionale, un ripensamento del concetto di *diritto*⁴ e di mettere in discussione l'antropocentrismo che lo caratterizza.

Il sesto capitolo trae le conclusioni del ragionamento svolto nelle sezioni precedenti: l'approccio femminista all'analisi giuridica, e in particolare del diritto internazionale, è valido e utile non solo se applicato a quei campi d'indagine più tipicamente cari alle istanze femministe, ma estende la sua legittimità e validità anche ad altri ambiti, fino ad ora lasciati al di fuori e/o marginalmente esplorati dal metodo femminista, quale il diritto internazionale dei conflitti armati, i LAWS e il diritto internazionale dell'ambiente. Il metodo femminista postumano si propone quale strumento di indagine per riscrivere i confini (prendendo in prestito l'espressione dal volume di Christine Chinkin e Hilary Charlesworth, *The boundaries of international law*) del diritto internazionale muovendosi al suo interno. Seppur esaustivo, tale metodo (e quindi, anche il volume stesso) non può avere tutte le risposte: Jones invita il/la giurista internazionalista che si accinge ad approfondire tale metodo, a rimanere "*perceptually open*". Il femminismo postumano invita all'apertura, al ragionare nei confini e allo stesso tempo al di fuori di essi, ad evitare forme di binarismo e di opposizione duale riconsiderando la relazione individuo-natura. Parimenti, il femminismo postumano invita alla collaborazione: non essendo un metodo che si pone come soluzione *one-size-fits-all*, ma piuttosto come occasione di indagine e di riflessione profonda sulle radici del diritto internazionale e sul soggetto che ne è alla base (la riflessione sulla soggettività giuridica dell'individuo nel diritto internazionale viene affrontata nel primo capitolo, accanto ai tradizionali soggetti, ovvero gli Stati, Jones ricorda la personalità giuridica

⁴ Right in inglese.

delle organizzazioni internazionali e la limitata personalità giuridica degli individui). Tale soggetto, secondo Jones, è chiaramente in linea con l'approccio antropocentrico più volte richiamato, è maschio, bianco, eterosessuale, normodotato, che parla una lingua conosciuta o "standard" e di estrazione sociale medio-alta.

Nell'imponente tentativo di affrontare alcune delle problematiche contemporanee che occupano lo/la studioso/a di diritto internazionale, Jones restituisce un'opera di grande rilevanza teorica e pratica. L'approccio promosso dall'autrice risponde ad un'esigenza di innovazione e cambiamento accolta da tanti/e e diversi/e studiosi/e, e che si configura come un'importante alternativa ai metodi tradizionali di indagine giuridica. Soprattutto, il lavoro di Jones si cala molto più in profondità rispetto ad una semplice proposta alternativa del metodo giuridico: *Feminist Theory and International Law* si propone come un massiccio lavoro di ricostruzione delle fondamenta del diritto internazionale stesso. Anche in questo contesto, tuttavia, all'interno dell'ultimo capitolo l'autrice avverte: il femminismo postumano non ha le risposte a *tutti* i problemi e le sfide che la materia si trova ad affrontare nell'epoca contemporanea.

Non ha tutte le risposte, ma stimola fondamentali domande, che tutte le giuriste e i giuristi dovrebbero necessariamente porsi. Tra queste sorge spontaneo un quesito relativamente al paradigma adottato dalla dottrina gius-internazionalista sinora, che ha certamente contribuito a plasmare la realtà contemporanea. Tuttavia, il panorama che si pone concretamente davanti allo sguardo delle nuove generazioni di giuriste e giuristi internazionaliste/i sembra domandare a gran voce un cambiamento. Non solo nei fatti, ma anche – e soprattutto – nei mezzi e nei modi.

Sara Dal Monaco